



COMUNE DI QUAGLIUZZO

Città Metropolitana di Torino

Via Provinciale 20
Tel. 0125/76689
e-mail: quagliuzzo@ruparpiemonte.it
sito web: comune.quagliuzzo.to.it

Codice Fiscale 01814490015
fax 0125 / 668977
CODICE IPA UF904Q

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2019

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria

Controllo sulla compatibilità dei costi dell'accordo relativo alla C.C.D.I., ex art.5 CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 01.04.1999, art.4 CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.1.2004 e s.m.i., artt.40 e 40bis del Dlgs. 165/2001 e s.m.i.

PARTE I - Indicazioni generali

PREMESSA

L'art. 40 del Dlgs. 30/03/2001, n. 165, al comma 3-*sexies* prevede che le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'Organo di controllo di cui all'art. 40/bis, comma 1, del citato decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e Finanze, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

In data 19 luglio 2012, con circolare n. 25, il MEF, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che devono corredare il contratto decentrato integrativo e devono essere certificate dall'Organo di controllo.

La Giunta comunale, con deliberazione n. del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha fornito i criteri per la costituzione del fondo e gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica.

Con la determinazione n. del 17.12.2019 è stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2019.

In data 17.12.2019 la delegazione trattante, con verbale in pari data, ha definito l'ipotesi di accordo relativa alla CCDI 2019, assegnando le risorse decentrate disponibili nel relativo fondo costituito.

PARTE II - Relazione illustrativa

II. MODULO 1

Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Consiste nella sintetica descrizione degli aspetti procedurali della contrattazione, come evidenziati nella scheda che segue:

Data di sottoscrizione	Preintesa CCDI del 18.12.2019	
Periodo temporale di vigenza	1° gennaio – 31 dicembre 2019	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: Segretario Comunale dott. Eugenio Viterbo Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (sigle): FP C.G.I.L., FP C.I.S.L., FP U.I.L., C.S.A, e RSU Organizzazioni sindacali firmatarie (sigle): FP C.G.I.L. (assente) FP C.I.S.L. (assente) FP U.I.L. C.S.A, (assente) e RSU	
Soggetti destinatari	Personale non dirigente e non titolare di posizione organizzativa	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) salario accessorio	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione del Revisore Nel caso il Revisore effettui rilievi saranno trascritti nella presente scheda da rielaborarsi prima della sottoscrizione definitiva
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018-2020, di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, previsto dal D.Lgs. n. 33 del 2013 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 22.01.2019 È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al D.Lgs.n. 33 del 2013 La Relazione della Performance non è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 in quanto Amministrazione non obbligata ai sensi dell'art.16 D.Lgs. n.150/2009
	Eventuali osservazioni: con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 25 febbraio 2011 è stato approvato il Regolamento sugli uffici e servizi in adeguamento ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 150 del 2009.	

II. MODULO 2

Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale —modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Il D.lgs. n. 150 del 27/10/2009 ha previsto l'obbligo per gli enti locali di porre a corredo del contratto integrativo una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa.

Dunque, al fine di dare corretta attuazione alla previsione normativa, si illustrano qui di seguito le risorse utilizzate, i soggetti destinatari, le finalità perseguite, il rapporto costo-benefici e da ultimo, il livello delle prestazioni per l'utenza.

Così come accade nei piccoli enti, ciascun dipendente espleta una pluralità di mansioni, dovendo comunque l'ente assicurare alla collettività tutti i servizi di sua competenza, nessuno escluso.

Il rapporto costo-benefici è a tutto vantaggio per l'ente poiché lo stesso è riuscito a garantire tutti i servizi pubblici locali con un impegno finanziario minimo, per quanto attiene al salario accessorio.

L'Amministrazione comunale, alla luce dell'art. 31 del CCNL del 22 gennaio 2004 e di quanto disposto dall'art. 67 comma 9 della legge 133/08, nel perseguire le finalità individuate dagli articoli 15 e 17 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, in considerazione dei risultati positivi conseguiti negli anni passati, nei quali è stata già adeguatamente sperimentata la metodologia incentivante basata sul raggiungimento di obiettivi di migliore efficienza e funzionalità, ha inteso perseguire nell'anno 2015 i seguenti obiettivi realizzati attraverso le risorse finanziarie a disposizione:

— rendere più funzionali ed efficienti alcuni servizi particolari, (nettezza ed igiene dell'abitato, servizi manutentivi del territorio)

— erogare premi incentivanti per la realizzazione di progetti-obiettivo;

— innescare metodologie di valutazione con lo scopo di premiare le professionalità meritevoli e valorizzare lo sviluppo delle capacità professionali dei dipendenti.

Pertanto richiamati i C.C.N.L. del comparto del personale EE.LL. del 14 settembre 2000, 5 ottobre 2001 e 22 gennaio 2004, 9 maggio 2006, 11 aprile 2008 la delegazione trattante delle Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto in data 19.2.2019 del contratto integrativo riguardante la determinazione e la regolamentazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, il quale ai sensi dell'art. 5, comma 3 del C.c.n.l. 11/04/1999 EE.LL, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 22/1/2004 deve essere corredata da apposita relazione illustrativa e da una relazione tecnico finanziaria.

Si descrivono di seguito i CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2019

- A. Corresponsione degli incrementi retributivi connessi alla progressione economica. Le risorse di questo fondo sono pari ad **€ 326,45**
- B. Corresponsione dell'indennità di comparto per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.0.2004. Le risorse di questo fondo sono pari ad **€ 213,48**
- C. Corresponsione indennità specifiche responsabilità ex art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 01.04.1999 **€ 1.000,00** attribuita a n. 1 dipendenti.
- D. Risorse da destinare all'incentivazione della produttività collettiva, finalizzate all'efficienza ed al miglioramento della qualità dei servizi sulla base degli obiettivi stabiliti con il PEG e il Piano della Performance. La somma viene determinata in misura pari al fondo come sopra costituito per la parte che residua a seguito della erogazione di quanto descritto sopra ed è quantificata in **€ 650,12**.

Relazione tecnico-finanziaria

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, per l'anno 2019 risulta, come da allegato schema di costituzione del Fondo così riepilogato:

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018	1.959,14
Incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018	
Totale incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018	0,00
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	12,90
Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	12,90
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	1.972,04

Quali voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sono state stanziare:

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Art. 67 c. 4 CCNL 2018	218,01
Art. 67 c. 5 lett. b) CCNL 2018 - Obiettivi dell'Ente	
TOTALE VOCI VARIABILI sottoposte al limite	218,01
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
Art. 68 c. 1 CCNL 2018 - Risparmi Fondo Anno Precedente	//
TOTALE VOCI VARIABILI NON sottoposte al limite	//
TOTALE RISORSE VARIABILI	218,01

DECURTAZIONI SULLE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' (a detrarre)	
Decurtazione parte stabile operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo	//
Decurtazioni PARTE STABILE operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00
Decurtazione parte stabile per rispetto limite 2016	0,00
TOTALE DECURTAZIONI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	//

DECURTAZIONI RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Decurtazione parte variabile operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo	0,00
Decurtazioni PARTE variabile operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00
Decurtazione parte variabile per rispetto limite 2016	0,00
TOTALE DECURTAZIONI PARTE VARIABILI	0,00

TOTALE DECURTAZIONI	
----------------------------	--

Si evidenzia che il secondo periodo dell'art. 9 c. 2 bis del DL 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, inserito dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) all'art. 1, comma 456, stabilisce " che: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo» Pertanto, a partire dall'anno 2015 le risorse decentrate dovranno essere ridotte dell'importo decurtato per il triennio 2011/2014, mediante la conferma della quota di decurtazione operata nell'anno 2014 per cessazioni e rispetto del 2010 (Circolare RGS n. 20 del 8.5.20105).

Nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto NON vi sono differenze che dovranno generare la riduzione del fondo del 2019.

Si evidenzia che l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 (nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza,), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 20105. Lo stesso comma disponeva la riduzione in misura proporzionale dello stesso in conseguenza della cessazione dal servizio di una o più unità di personale dipendente (tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente) .

Si evidenzia inoltre che l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”

Nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del anno, a tal fine si inserisce la decurtazione pari a 0,00

Si precisa che il totale del fondo (solo voci soggette al blocco) per l'anno 2019 al netto delle decurtazioni è pari ad € 2.177,15

Pertanto si attesta che il fondo 2018 risulta non superiore al fondo anno 2016 (Tali valori non includono avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente).

TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (A)	2140,29
TOTALE decurtazioni aventi carattere di certezza e stabilità' (B)	//
TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità DOPO LE DECURTAZIONI (A-B)	2140,29
TOTALE Risorse variabili (C)	218,01
DECURTAZIONI sulle voci variabili (D)	0,00
Totale risorse variabili dopo le decurtazioni (C-D)	218,01
TOTALE FONDO (A-B)+ (C-D)	2.358,30

Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) sono determinate per l'anno 2019 secondo le modalità definite dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22.1.2004 e dall'art. 4 del CCNL del 9/5/2006.

La nuova disciplina (art 31, comma 2) tende a distinguere le risorse decentrate in due categorie: la prima ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e che possono essere definite in "risorse decentrate stabili".

Questa categoria di risorse ricomprende, per espressa previsione contrattuale, le seguenti fonti di finanziamento:

- a) CCNL dell'1.4.1999: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lettere a, b, c, f, g, h, i, j, l; art. 15, comma 5, per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche;
- b) CCNL del 5.10.2001: art. 4, commi 1 e 2.

Un secondo gruppo di risorse viene qualificato come risorse eventuali e variabili (comma 3); queste sono correlate alla applicazione delle seguenti discipline contrattuali:

- a) CCNL dell'1.4.1999: art. 15, comma 1, lettere d, e, k, m, n; art. 15, commi 2 e 4; art. 15, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività;
- b) CCNL del 5.10.2001: art. 4, commi 3 e 4;
- c) CCNL del 14.9.2000: art. 54;
- d) art. 32, comma 6, del CCNL 22/1/2004.

Il CCNL 22/1/2004 dispone un incremento, a carico dei bilanci degli enti e con effetto dall'anno 2003, delle risorse decentrate stabili per un importo annuo lordo pari allo 0,62% del monte salari dell'anno 2001, con esclusione della quota relativa alla dirigenza (art. 32, comma 1).

Sempre con decorrenza dall'anno 2003, le risorse stabili subiscono un ulteriore incremento annuo lordo (comma 2) per un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2001, esclusa la quota della dirigenza; questo secondo incremento è consentito agli enti locali la cui spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti (l'anno preso a riferimento per la verifica dei parametri di bilancio è il 2001) (art. 32, commi 3).

Gli enti locali, in possesso degli indicatori sopra descritti, incrementano ancora le risorse decentrate (comma 7) di un ulteriore importo corrispondente alla percentuale dello 0,20% del monte salari, esclusa la dirigenza, dell'anno 2001; questo specifico finanziamento è destinato a incentivare gli incarichi per le alte professionalità di cui all'art. 10 del CCNL 22/1/2004.

Gli incrementi dello 0,50% e dello 0,20% del monte salari 2001 non possono essere disposti dagli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato (comma 8); in tutti gli altri casi gli enti sono tenuti a disporre gli incrementi, in presenza dell'accertato possesso dei requisiti prescritti.

Il CCNL 9/5/2006 dispone un incremento, a carico dei bilanci degli enti e con effetto dall'anno 2006, delle risorse decentrate stabili per un importo annuo lordo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003, con esclusione della quota relativa alla dirigenza (art. 4, comma 1).

Con l'art. 8, comma 2, del CCNL del 11 aprile 2008 è stata prevista la voce pari allo 0,60% del monte salari 2005, con esclusione della quota relativa alla dirigenza; questo incremento è consentito agli enti locali la cui spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti (l'anno preso a riferimento per la verifica dei parametri è il bilancio consuntivo del 2007 - rich. art. 8 c. 9 CCN L/2008).

II MODULO 2

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Definita l'entità del "fondo" per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività è stata affrontata la destinazione delle risorse finanziarie:

- Sezione I — Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Poste non negoziabili e/o già negoziate nelle contrattazioni precedenti:

- risorse destinate al pagamento dell'indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL 24/1/2004, art. 68 CCNL 2016/2018 per **€ 426,96**
- progressione economiche storiche art. 68 CCNL 2016/2018 per € 328,31.

Le risorse che dal fondo generale confluiscono nel fondo per la progressione orizzontale sono quantificate in rapporto agli avanzamenti di posizione economica programmati su base annuale e pluriennale. Il fondo, una volta costituito, acquista una sua autonomia di gestione e di utilizzazione ed è caratterizzato da una certa stabilità nel tempo. Esso annualmente può essere oggetto di verifica in sede di contrattazione integrativa per accertarne le disponibilità e gli ulteriori finanziamenti.

- Sezione II — Destinazioni regolate dal Contratto integrativo

Poste regolate dall'attività negoziale, formalizzate nel Contratto integrativo:

- Ar 70 QUINQUIES c. 1 CCNL 2018 ex art. 17 CCNL 1/4/1999, lettera f): risorse per le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D **€ 1.000,00**

- Sezione III — Destinazioni ancora da regolarizzare

Non ricorre la fattispecie.

- Sezione IV — Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi delle poste del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

1. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integr.	€	755,27
2. Totale destinazione specificatamente regolate dal contratto int.	€	1.603,03
Totale fondo anno 2019	€	2.358,30

- Sezione V — Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non ricorre la fattispecie.

- Sezione VI — Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione, la relazione dà dimostrazione del rispetto dei vincoli di carattere generale:

1. rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
2. rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici.

III. MODULO 3
Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa 2019
e confronto con il corrispondente Fondo certificato per l'anno 2018

Gli schemi riportati di seguito riassumono sinteticamente le voci che costituiscono il Fondo 2019 e la sua destinazione, nonché, le voci e la destinazione del Fondo 2016, debitamente certificato dall'Organo di controllo:

Fondo per la contrattazione integrativa 2019	
Totale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 2140,29
Totale delle risorse variabili	€ 218,01
Totale delle riduzioni di cui alla Sez. III	€ -
 Totale fondo anno 2018	 € 2.358,30
Destinazione del Fondo 2019	
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integr.	€ 755,27
Totale destinazione specificatamente regolate dal contratto int.	€ 1603,03
 Totale fondo anno 2018	 € 2.358,30

Fondo per la contrattazione integrativa 2016	
Totale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 1.959,14
Totale delle risorse variabili	€ 218,01
Totale delle riduzioni di cui alla Sez. III	€ -
 Totale fondo anno 2016	 € 2.177,15
Destinazione del Fondo 2018	
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integr.	€ 1.327,46
Totale destinazione specificatamente regolate dal contratto int.	€ 849,69
 Totale fondo anno 2018	 € 2.177,15

III. MODULO 4

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica della gestione

Si attesta che il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificato nel modulo 2.

- Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

A decorrere dal 01.01.2015 il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale è da intendersi sbloccato in virtù della riscrittura, disposta dall' art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, che prevede testualmente quanto di seguito riportato: *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”*

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto ed effettuate le verifiche contabili, amministrative e giuridiche, si certifica che la Contrattazione Decentrata Integrativa per l'anno 2019, contenuta nell'accordo siglato dalla delegazione trattante, come da verbale del 19 febbraio 2019, derivano costi compatibili con i vincoli di bilancio e con i vincoli contenuti nelle leggi in materia e, in particolare nel D.Lgs 30.3.2001 n.165 e s.m.i.

Quagliuzzo, 17.12.2019

Il Sindaco
Responsabile del Servizio Finanziario
Ernesto Barlese